ORIGINALE

Deliberazione n° 18
del 10/07/2015

Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015.

L'anno 2015, addì dieci del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BADALOTTI MANUELA	Sindaco	X	
2	BENAGLIA BEATRICE	Consigliere	X	
3	BERTOLOTTI COSTANZA	Consigliere	X	
4	RONDELLI ELISA	Consigliere	X	
5	POZZI FAUSTO	Consigliere	X	
6	PIVA RICCARDO	Consigliere	X	
7	RESTA SANDRO	Consigliere	X	
8	MARASTONI SILVIA	Consigliere	X	
9	FERRARI DAVIDE	Consigliere	X	
10	BIANCHI MARCO	Consigliere	X	
11	BORSARI MARIA ROSA	Consigliere		X
12	LANDINI CRISTIAN	Consigliere	X	
13	ASSEGUIDI LORENZO	Consigliere	X	
			12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO.

La Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 190/14 (Legge di stabilità 2015) che ripropone con il comma 679 dell'articolo 1 i limiti delle aliquote IMU - TASI già previsti dal comma 677 – articolo 1 –della Legge 147/13;
Premesso che con l'art. 1, commi dal 639 al 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- il possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

Considerato che l'Imposta Unica Comunale (IUC), per definizione è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Unica): componente patrimoniale dovuta dai possessori di immobili ad esclusione delle abitazioni principali;

- TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili): componente relativa ai servizi indivisibili forniti dal Comune, a carico sia del possessore che del detentore/utilizzatore dell'immobile;

- TARI (Tassa Servizio Rifiuti): componente dei servizi, a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Richiamata la definizione dell'Imposta Unica Comunale prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare:
- Commi da 639 a 640 istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- Commi da 669 a 681 definizione della componente relativa ai servizi indivisibili (TASI);
- Commi da 682 a 704 disciplina generale della componente TASI;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 della suindicata legge, i commi che disciplinano la nuova tassa prevedono che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma 669);

- è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 671);

- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna (comma 672);

Dato atto:

- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (comma 676);

- che il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13 comma 8 del D.L. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676, vale a dire all'1 per mille (comma 678);

Richiamato il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale: l'imposta municipale propria ed il tributo per i servizi indivisibili,* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2014*;*

Visto il Capo III del regolamento sopra indicato: " Il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che disciplina l'applicazione del nuovo tributo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28/04/2014 ad oggetto : "Determinazione delle aliquote e detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

Preso atto:

- che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, per cui l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune: 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota determinata;

- che la restante parte (70%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Considerato che ai sensi dell'art.1 comma 682 il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, e le opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcuno tributo o tariffa;

Riscontrato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il DM del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali ;

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale:

Abitazione Principale e relative pertinenze escluse categoria Cat. A/1 – A/8 – A/9	2,5 per mille
Altri Fabbricati	1 per mille
Aree Fabbricabili	1 per mille
Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale	1 per mille

3. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

4. Di stabilire **nel 30%** la quota della TASI annua **dovuta dall'occupante** dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 681, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la restante parte - **70%** - e' versata dal **titolare del diritto reale** sull'unita' immobiliare

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI anno 2015
1	Illuminazione Pubblica	186.408,00
2	Manutenzione strada	94.460,00
3	Manutenzione del verde	105.000,00
4	Sgombero neve	25.000,00
5	Manutenzione immobili patrimonio comunale	124.000,00
6	Protezione civile	6.000,00
7	Attività culturali e manifestazioni	2.720,00
8	Biblioteca	8.500,00
9	Anagrafe/Stato civile	75.320,00
	TOTALE	**627.408.00**

RISORSE ENTRATA	VOCE	Entrata prevista anno 2015
1010120	TASI	€ 568.000,00

PERCENTUALE di COPERTURA	**90,60%**

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza per il termine previsto dall'approvazione del bilancio di previsione;

Con separata ed unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di CONSIGLIO N° 18 del 10/07/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno ..... e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267.

Lì, ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....……..…:

BAGNOLO SAN VITO , ...

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO